

materiale necessario agli esperti in archeologia, paleontologia, geografia o zoologia;
materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali e alle orchestre, quale gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, gli animali;
materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze;
quadri ed opere d'arte che accompagnano i relativi autori.

- B. Veicoli appartenenti a costruttori di automobili, di velivoli, di imbarcazioni, importati per effettuare prove o collaudi, compreso il materiale necessario allo scopo;
carro attrezzi.
- C. Materiale per la coltivazione agricola.
- D. Campioni commerciali.
- E. Altro materiale professionale (ad esempio: materiale per il montaggio, la prova, la messa in moto, il controllo, la manutenzione, la riparazione, ecc. di macchine; la costruzione, la riparazione e la manutenzione d'immobili; strumenti necessari per effettuare una prestazione di servizi ed i pezzi di ricambio che costituiscono la dotazione normale degli addetti a lavori di manutenzione o riparazione).

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di trattori agricoli o forestali a ruote

COM(88) 630 final — SYN 167

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 novembre 1988)

(88/C 324/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

aumento di 1,5 t della massa massima finora stabilita non presenta grossi inconvenienti per la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza del lavoro nei campi;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori di massa compresa tra 4,5 e 6 t possono essere assimilati a quelli dei trattori di massa compresa tra 1,5 e 4,5 t e possono pertanto usufruire delle stesse prescrizioni;

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare i provvedimenti intesi a realizzare progressivamente il mercato interno nell'arco di un periodo che va fino al 31 dicembre 1992; il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 77/536/CEE stabilisce, nell'articolo 11, la procedura per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dei suoi allegati; che il progresso della tecnica rende pertanto necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni contenute negli allegati della direttiva e delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive particolari; che è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura; che, per tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei trattori agricoli o forestali, va prevista una procedura di consultazione preventiva tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato consultivo,

considerando che la direttiva 77/536/CEE del Consiglio (¹), limita nell'articolo 9, il suo campo di applicazione ai trattori di massa compresa fra 1,5 e 4,5 t; che un

(¹) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/536/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 9, quarto trattino, prima riga, i termini «massa compresa fra 1,5 e 4,5 t» sono sostituiti dai termini «massa compresa fra 1,5 e 6 t».
2. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati alla presente direttiva sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis».

3. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Qualora si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione decide previa consultazione del comitato. Il comitato delibera sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. La Commissione, nel richiedere il parere del comitato, può fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere emesso. Alle deliberazioni del comitato non fa seguito una votazione. Ogni membro del comitato può però richiedere che il suo parere figuri a verbale».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
